

Giudici di pace. Esito negativo del tirocinio. Possibilità di partecipazione a nuovo periodo di tirocinio.

(Risposta a quesito del 18 febbraio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 febbraio 2010, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 22 luglio 2009 con la quale il Presidente della Corte di appello di ... trasmette l'estratto del verbale del Consiglio giudiziario del 15 luglio 2009, concernente la richiesta di conoscere se il Consiglio giudiziario, iniziato il procedimento per la revoca dall'incarico del giudice onorario che ha riportato un giudizio negativo al termine del tirocinio, possa invitare il Presidente del Tribunale a valutare l'opportunità di disporre un nuovo periodo di tirocinio per il giudice onorario;

- rilevato che ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della circolare n. 8620 del 16 aprile 2009 (Modifiche alla circolare prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di Tribunale e successive modificazioni e integrazioni) spetta al Presidente del Tribunale la valutazione in ordine al rinnovo del periodo di tirocinio per ulteriori due mesi, nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta dal magistrato onorario, ma che, ai sensi del successivo art. 13, il capo dell'ufficio ha un potere di mera proposta della revoca al Consiglio giudiziario, che a sua volta procede all'istruttoria del procedimento, all'eventuale archiviazione (in caso di notizia rivelatasi infondata) o, alternativamente, alla proposta motivata al Consiglio superiore della magistratura;

- rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la formulazione dell'art. 6, unitamente ai principi generali in tema di esercizio di poteri discrezionali da parte di una pubblica amministrazione, sono tali da imporre una interpretazione della regolamentazione della procedura di revoca degli incarichi (dei giudici onorari) per cui, nel caso (che appare residuale) in cui, a fronte di valutazione negativa parziale, si decida di attivare direttamente la revoca, senza l'opzione dell'ulteriore biennio, la motivazione del provvedimento (del Presidente del Tribunale competente) deve essere reale, ovvero indicare le ragioni per cui, in quel caso concreto, la predetta facoltà non viene concessa, sicchè, soprattutto nel caso in cui ciò non sia avvenuto, come nel caso in cui il Consiglio giudiziario non condivida tale motivazione, deve ritenersi sicuramente consentito un invito al Presidente del Tribunale a valutare l'opportunità di disporre un nuovo periodo di tirocinio

- tutto ciò premesso il Consiglio

delibera

di rispondere al Presidente della Corte di appello di ... che deve ritenersi sicuramente consentito al Consiglio giudiziario, secondo quanto previsto dalla disciplina della circolare n. 8620 del 16 aprile 2009, un invito al Presidente del Tribunale a valutare l'opportunità di disporre un nuovo periodo di tirocinio del giudice onorario che abbia riportato un giudizio negativo al termine del tirocinio, in presenza dei presupposti di circolare, pur avendo questi già avviato la procedura di revoca dall'incarico."